

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
98/C 146/01	ECU.....	1
98/C 146/02	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 27.4. al 1.5.1998 (*)	2
98/C 146/03	Ri-notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.1006 — UPM-Kymmene/APRIL) (*)	4
98/C 146/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (*)	5
98/C 146/05	Aiuti di Stato — C 88/97 (ex NN 183/95) — Francia (*)	6
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
.....		
<hr/>		
<i>III Informazioni</i>		
Commissione		
98/C 146/06	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	18
98/C 146/07	Bando di concorso generale	19

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

11 maggio 1998

(98/C 146/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,5997	Marco finlandese	5,98174
Corona danese	7,49629	Corona svedese	8,45124
Marco tedesco	1,96805	Sterlina inglese	0,677835
Dracma greca	342,545	Dollaro USA	1,10989
Peseta spagnola	167,182	Dollaro canadese	1,59280
Franco francese	6,59928	Yen giapponese	146,949
Sterlina irlandese	0,782438	Franco svizzero	1,64485
Lira italiana	1940,97	Corona norvegese	8,23037
Fiorino olandese	2,21789	Corona islandese	79,2349
Scellino austriaco	13,8481	Dollaro australiano	1,74896
Scudo portoghese	201,622	Dollaro neozelandese	2,05079
		Rand sudafricano	5,61881

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 27.4. AL 1.5.1998**

(98/C 146/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(1998) 249	CB-CO-98-269-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore e del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi	24.4.1998	27.4.1998	31
COM(1998) 262	CB-CO-98-278-IT-C	Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di telecopiatrici ad uso privato originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia	24.4.1998	27.4.1998	32
COM(1998) 269	CB-CO-98-283-IT-C	Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri, per quanto riguarda la nomenclatura dei prodotti (Intrastat) ⁽²⁾	27.4.1998	27.4.1998	6
COM(1998) 270	CB-CO-98-284-IT-C	Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (Intrastat)	27.4.1998	27.4.1998	5
COM(1998) 239	CB-CO-98-258-IT-C	Proposte di decisioni del Consiglio relative alla posizione della Comunità nell'ambito dei consigli di associazione sulla partecipazione di Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Polonia, Romania e Repubblica slovacca ai programmi comunitari nel settore della cultura ⁽²⁾	27.4.1998	28.4.1998	136
COM(1998) 252	CB-CO-98-271-IT-C	Relazione della Commissione all'autorità di bilancio sulla situazione al 31 dicembre 1997 delle garanzie che impegnano il bilancio generale	27.4.1998	28.4.1998	57
COM(1998) 256	CB-CO-98-273-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 45/98 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale ⁽³⁾	27.4.1998	28.4.1998	6

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(1998) 242	CB-CO-98-260-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo bilaterale tra la Comunità e la Repubblica di Cipro in merito alla partecipazione della Repubblica di Cipro ad un programma comunitario nell'ambito della politica audiovisiva della Comunità	28.4.1998	29.4.1998	24
COM(1998) 245	CB-CO-98-266-IT-C	Relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 2455/92 del 23 luglio 1992 in materia di esportazione ed importazione di alcuni prodotti chimici pericolosi	28.4.1998	29.4.1998	30

(¹) Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

(²) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(³) Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

Ri-notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.1006 — UPM-Kymmene/APRIL)

(98/C 146/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 16 marzo 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione, le imprese UPM-Kymmene Corporation Finlandia, e Asian Pacific Resources International Holdings Limited («APRIL»), Singapore acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo in comune delle imprese UPM-Kymmene Fine Paper ed APRIL Fine Paper.

2. Tale notifica è stata dichiarata incompleta in data 3 aprile 1998. Le imprese interessate hanno ora fornito le ulteriori informazioni richieste. Tale notifica è divenuta completa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 in data 5 maggio 1998. Pertanto la notifica ha acquisito efficacia il 6 maggio 1998.

3. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1006 — UPM-Kymmene/APRIL, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(98/C 146/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione: 16.12.1997

Stato membro: Germania

Aiuto n.: NN 107/97 (ex N 331/97)

Titolo: Premio d'assunzione in favore di imprese situate nei nuovi Länder ai sensi del paragrafo 249 h (4) (b) della legge sulla protezione dell'occupazione e del paragrafo 415 (3) della legge sociale [«Lohnkostenzuschuß Ost nach § 249 h (4) (b) AFG und § 415 (3) SGB III»]

Obiettivo: Aiuto all'occupazione

Base giuridica: § 249 h (4) (b) Arbeitsförderungsgesetz und § 415 (3) Sozialgesetzbuch III

Intensità dell'aiuto: Circa 50-60 % dello stipendio lordo

Durata: 1997-2002

Data di approvazione: 11.3.1998

Stato membro: Germania (Land del Meclemburgo-Pomerania)

Aiuto n.: N 603/97

Titolo: Aiuto all'investimento nel quadro dell'azione di interesse comune «Miglioramento della struttura economica regionale» in rapporto con i crediti del «Fondo europeo di sviluppo regionale» ai sensi del 25esimo piano quadro

Obiettivo: Creazione di un centro per la trasformazione di gamberetti a 18146 Rostock, Hafengelände Ost

Base giuridica: Gesetz der Bundesrepublik Deutschland über die Gemeinschaftsaufgabe vom 6. Oktober 1969, (Bundesgesetzblatt I, S. 1861); 25. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur»

Bilancio: 19 935 500 DEM (\pm 10 233 987,2 ECU)

Intensità dell'aiuto: Secondo i tassi di partecipazione fissati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio

Data di approvazione: 31.3.1998

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: N 37/98

Titolo: Progetto pilota per la pesca con sciabica canadese a due natanti

Obiettivo: Studio della redditività della pesca commerciale, regolare e sostenibile, con la sciabica a due natanti

Base giuridica: Besluit nr. 91 van het leidinggevend comité

Bilancio: 70 000 NLG (\pm 32 059,4 ECU)

Intensità dell'aiuto: Secondo i tassi d'intervento fissati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio

Durata: 1998

Data di approvazione: 31.3.1998

Stato membro: Regno Unito

Aiuto n.: N 85/98

Titolo: Aiuti al settore della pesca nel quadro dell'iniziativa comunitaria PESCA per il sud-ovest della Scozia

Base giuridica: Section 154 of the Local Government (Scotland) Act 1973 as amended by section 7 of the Local Government and Planning (Scotland) Act 1982, and section 83 of the Local Government (Scotland) Act 1973 as amended by section 50 of the Local Government and Planning (Scotland) Act 1982

Bilancio: 100 000 sterline/anno (\pm 150 106 ECU/anno)

Intensità dell'aiuto: Secondo i tassi previsti all'allegato IV del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 31 dicembre 1993

Durata: Fino al 31 dicembre 1999

AIUTI DI STATO

C 88/97 (ex NN 183/95)

Francia

(98/C 146/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, indirizzata agli Stati membri ed ai terzi interessati, concernente un aiuto al Crédit Mutuel**

Con la lettera seguente la Commissione ha informato il governo francese della sua decisione di avviare una procedura conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE.

«Alla Commissione è pervenuta una denuncia contro lo Stato francese relativa ai vantaggi da esso accordati al Crédit Mutuel in relazione al Libretto blu. Dato che le misure concernenti la raccolta e il reinvestimento dei fondi di risparmio depositati sul libretto blu possono contenere aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune in base all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato.

Le informazioni dettagliate e la motivazione della decisione sono illustrate nell'allegato alla presente. Nell'ambito della procedura, la Commissione invita il governo francese a presentarle le sue osservazioni nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente ed a fornirle tutti i ragguagli che ritenga necessari per istruire la pratica. In particolare la Commissione invita le autorità francesi a fornirle le informazioni di cui al punto VII dell'allegato. La Commissione invita il governo francese a informare senza indugio il Crédit Mutuel dell'avvio della procedura.

Considerato che l'allegato 1 alla presente lettera sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Commissione invita le autorità francesi a farle sa-

pere entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data della presente quali elementi ivi contenuti siano eventualmente di carattere riservato sotto il profilo del segreto professionale.

Inoltre, la Commissione informa il governo francese che, nell'ambito della procedura, inviterà gli altri Stati membri e i terzi interessati, mediante pubblicazione dell'allegato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a trasmetterle le loro osservazioni. A norma del protocollo 27 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, essa invierà inoltre copia della presente all'Autorità di vigilanza dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e pubblicherà una comunicazione nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale* per invitare la suddetta Autorità di vigilanza, gli Stati membri dell'EFTA firmatari dell'accordo SEE, nonché i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni.

La Commissione richiama all'attenzione delle autorità francesi la lettera, indirizzata il 3 novembre 1983 a tutti gli Stati membri, concernente gli obblighi ad essi incombenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, nonché la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, in cui si precisa che per qualsiasi aiuto concesso illegalmente può essere richiesta la restituzione.

ALLEGATO

I

INTRODUZIONE

Alla Commissione è pervenuta una denuncia contro lo Stato francese, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1 e dell'articolo 92 del trattato CE, presentata dall'Association Française des Banques (AFB), dalla Chambre Syndicale des Banques Populaires, dalla Caisse Nationale du Crédit Agricole e dalla Fédération National du Crédit Agricole, riguardante i diritti esclusivi di distribuzione concessi dallo Stato francese al Crédit Mutuel in relazione al "Livret Bleu" (Libretto blu). Secondo i ricorrenti, detti diritti esclusivi di distribuzione del Libretto blu concessi al Crédit Mutuel configurano un aiuto di Stato e costituiscono una discriminazione che reca pregiudizio alle banche della Comunità. A più riprese, a partire dal 1991, la Commissione ha indirizzato alle autorità francesi varie lettere volte ad ottenere chiarimenti su questo meccanismo di raccolta del risparmio, sulle modalità esatte del regime fiscale ad esso applicabile e sulle condizioni di reinvestimento praticate, al fine di determinare se possa trattarsi di un aiuto di Stato. Gli argomenti addotti dalle autorità francesi nelle loro risposte alle varie lettere della Commissione figurano nella sezione III in appresso. Alla fine del 1996 i servizi della Commissione hanno anche incontrato un responsabile del Crédit Mutuel, le cui argomentazioni sono riportate in appresso.

II

IL LIBRETTO BLU DEL CRÉDIT MUTUEL

Il Livret Bleu, prodotto di raccolta del risparmio "grande pubblico", beneficia dal 1975 di uno sgravio fiscale per i due terzi degli interessi versati ai risparmiatori (soltanto un terzo è soggetto ad imposta) ⁽¹⁾. Dal dicembre 1991 il libretto è limitato a un importo massimo di 100 000 FRF ed il suo tasso d'interesse è fissato dallo Stato (attualmente 3,5 %). Anche le persone giuridiche possono possedere un Libretto blu: in tal caso il massimale è superiore (attualmente 500 000 FRF). Si tratta di un prodotto di risparmio del tutto paragonabile al libretto A delle Caisses d'Epargne (casse di risparmio). Il numero di Libretti blu è di circa 5 milioni, pari ad una raccolta dell'ammontare di 91 miliardi di FRF (importo al 31 marzo 1997). Fino al 1991 tra il 50 % e il 65 % dei fondi depositati sul Libretto blu doveva essere destinato ad impieghi di utilità generale, in particolare al finanziamento degli enti locali. Tale destinazione è stata modificata nel 1991: ormai una percentuale crescente di tali fondi (aumentata del 10 % all'anno fino a raggiungere il 100 % nel 2001) dovrà essere destinata all'edilizia sociale.

Le prime Caisses de Crédit Mutuel (CM) sono state costituite alla fine del XIX secolo. Secondo la giurisprudenza della Cour de Cassation (1914), esse erano qualificate come associazioni senza scopo di lucro. Più recentemente il Crédit Mutuel ha diversificato la sua attività, estendendola a tutte le normali attività bancarie. Un'ordinanza gli ha conferito il carattere di banca a statuto giuridico speciale e, nel 1983, sono stati definiti gli impieghi di interesse generale del CM, più precisamente il prestiti di accesso alla proprietà, il finanziamento di prestiti nel quadro del risparmio edilizio e i prestiti agli enti territoriali ⁽²⁾. L'evoluzione verso la generalizzazione dell'attività bancaria è stata confermata dalla legge bancaria del 1984, alla quale il CM è soggetto. Il CM dispone di una rete molto decentralizzata costituita da varie migliaia di agenzie. Le casse locali del CM sono federate nel quadro di 21 casse federali regionali, a loro volta raggruppate nel quadro di una cassa centrale, di cui detengono il capitale, e di una confederazione nazionale. Lo Stato è rappresentato negli organi centrali da un commissario del governo, che fa parte del consiglio di amministrazione e partecipa alle assemblee generali della Confederazione nazionale del CM e il cui ruolo consiste nel vigilare al rispetto, da parte del CM, delle disposizioni legislative e regolamentari.

Nel 1996 il Crédit Mutuel ha registrato un aumento del 13 % della sua attività (in termini di crediti in essere), realizzando un utile netto di 2,1 miliardi di FRF, ossia un aumento del 22 % rispetto al 1995, il che lo pone in situazione favorevole rispetto alla media degli enti creditizi francesi.

⁽¹⁾ JORF del 28.12.1975.

⁽²⁾ Decreto del 31 ottobre 1983, JORF del 9.11.1983.

III

ARGOMENTI ADDOTTI DAI RICORRENTI E DALLE AUTORITÀ

Argomenti dei ricorrenti

I ricorrenti sostengono che la defiscalizzazione del Libretto blu costituisce un aiuto di Stato in favore del Crédit Mutuel ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Il costo di questa misura, fino al 1992, era iscritto ogni anno nella legge finanziaria (allegato "Mezzi e strumenti") sotto il titolo "Favorire lo sviluppo del Crédit Mutuel" e lo Stato riconosceva in tal modo che si trattava di un aiuto volto a favorire lo sviluppo dell'impresa stessa. I ricorrenti ritengono che la discriminazione rispetto agli altri enti creditizi causata dall'esclusiva su questo prodotto di risparmio regolamentato conferita al Crédit Mutuel rechi pregiudizio all'insieme delle banche comunitarie e possa incidere sullo sviluppo degli scambi intracomunitari. Grazie a questo aiuto il Crédit Mutuel disporrebbe infatti di un prodotto di richiamo e di una risorsa a buon mercato (inferiore al tasso di rifinanziamento sul mercato). In tal modo, a partire dal 1975 esso avrebbe potuto registrare una crescita notevolmente superiore a quella degli altri istituti di credito, che gli ha permesso di accrescere la sua quota di mercato rispetto all'insieme degli investimenti liquidi raccolti dagli istituti di credito dal 6,2 % all'inizio del 1988 all'8,2 % all'inizio del 1990. I ricorrenti rilevano che l'organico del Crédit Mutuel è raddoppiato dal 1975 al 1990, mentre quello della banche AFB nello stesso periodo è aumentato solo del 3-4 %.

I ricorrenti contestano la finalità sociale della defiscalizzazione del prodotto di risparmio: i titolari di Libretti blu non sarebbero una clientela particolarmente svantaggiata. Inoltre il Crédit Mutuel non si sarebbe visto affidare alcuna missione d'interesse economico generale. Anche ammettendo tale ipotesi, la Corte ha statuito⁽³⁾ che, in linea di massima, gli enti creditizi non prestano un servizio di interesse economico generale. Secondo i ricorrenti non sarebbe quindi possibile invocare la deroga di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

La destinazione delle risorse raccolte sul Libretto blu a "impieghi d'interesse generale" fino al 1991 era alquanto elastica e lasciava al Crédit Mutuel un ampio margine di gestione. Dopo la riforma del 1991, la destinazione al 100 % del finanziamento all'edilizia sociale sarà realizzata soltanto nel 2001. Secondo i dati relativi al Libretto blu raccolti dai ricorrenti, il Crédit Mutuel nel 1992 avrebbe realizzato un margine di 2,8 miliardi di FRF su un importo di 83,3 milioni di FRF (ossia 3,3 %). I ricorrenti ritengono che tale margine sia eccessivo per un investimento a basso rischio. A loro avviso l'aiuto, che non è stato notificato⁽⁴⁾ ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 è quindi illegale e incompatibile, ragione per cui s'imporrebbe l'applicazione dell'articolo 90, paragrafo 1, nonché la valutazione delle misure alla luce delle altre regole del trattato⁽⁵⁾.

Argomenti delle autorità e del Crédit Mutuel

Lo Stato ritiene che il Crédit Mutuel, fondato sul principio mutualistico, animato presso numerose casse da personale di volontariato, "rappresenta una forma di mobilitazione del risparmio popolare che va incoraggiata". Il Crédit Mutuel ha una missione d'interesse generale, definita da un decreto del governo del 1983, e l'adempie tramite il Libretto blu. I titolari del Libretto blu sono una clientela a reddito modesto. La defiscalizzazione del Libretto blu fino al 1991 comportava due contropartite principali: i) gli impieghi d'interesse generale, principalmente il finanziamento degli enti territoriali (definiti per decreto) per un minimo del 50 % dei fondi raccolti sul Libretto blu e un massimo del 65 % del loro ammontare; le autorità rilevano a questo proposito che l'estesa rete locale del Crédit Mutuel era idonea al finanziamento dei fabbisogni degli enti territoriali; ii) l'altra contropartita era l'autorizzazione necessaria del Comité des établissements de crédit per qualsiasi apertura di nuovi sportelli (obbligo cui non erano assoggettate le banche).

⁽³⁾ I ricorrenti citano la sentenza *Züchner c/Bayerische Vereinsbank*, 14.7.1991, Causa 172/80, Racc. 1981, pag. 2021.

⁽⁴⁾ E neppure le successive modifiche (aumenti successivi del massimale e variazioni di tasso).

⁽⁵⁾ Quanto all'articolo 52, i ricorrenti citano la causa dell'assicurazione greca, GU L 152 dell'11.6.1985.

A partire dal 1991 il meccanismo di destinazione degli impieghi d'interesse generale è stato completamente modificato. Una percentuale crescente dei fondi depositati sul Libretto blu è ormai destinata al finanziamento dell'edilizia sociale. Tale percentuale, che aumenta del 10 % all'anno, dovrà raggiungere il 100 % nel 2001. I fondi, a concorrenza di tale percentuale, che il Crédit Mutuel non assegna direttamente (prestiti del Crédit Mutuel all'edilizia sociale) affluiscono alla Caisse des Dépôts per i suoi interventi nel settore dell'edilizia popolare. Il margine d'intermediazione sulle risorse centralizzate (tramite la CDC) del Libretto blu è in ogni caso bloccato (1,3 %) e, secondo le autorità, non potrebbe essere assimilato ad un profitto indebito. Del resto, i tassi creditorî praticati dal Crédit Mutuel sull'investimento delle sue risorse non centralizzate sono paragonabili a quelli dei principali concorrenti, tra cui il Crédit Agricole, la BNP o la Société Générale. Le autorità hanno sottolineato che non si potrebbe pertanto ritenere che il Crédit Mutuel pratici una concorrenza sleale sui tassi. Il costo medio delle risorse del Crédit Mutuel sarebbe tutto sommato comparabile a quello della media degli enti creditizi dell'AFB, o addirittura leggermente superiore. Secondo le autorità francesi, la rete del Crédit Mutuel è una rete principalmente rurale che non è in concorrenza con le banche AFB. L'unica rete comparabile è quella del Crédit Agricole. Inoltre nessuna straniera si è lamentata di detta concorrenza.

Le autorità hanno sottolineato che dal 1978 al 1991 gli importi depositati sul Libretto blu hanno registrato in Francia uno sviluppo meno rapido di quello del PIL (prodotto interno lordo), con un tasso inferiore a quest'ultimo del 12 % nell'arco di tempo considerato; ciò è dovuto alla concorrenza di nuovi prodotti di risparmio collettivo (SICAV, fondi comuni d'investimento) che hanno avuto una crescita molto rapida nel corso degli anni '80. Tale tendenza è stata anche rafforzata dalla creazione dei CODEVI (conti di sviluppo industriale), libretti defiscalizzati rilasciati da tutti gli istituti di credito, per cui la quota parte del Crédit Mutuel e delle casse di risparmio nella raccolta di questo tipo di investimenti è diminuita alla fine degli anni '80 (scendendo, nel caso del Crédit Mutuel, dall'8,5 % all'8 % nel 1991). La crescita regolare del Crédit Mutuel proverrebbe in realtà dal suo dinamismo; l'istituto, in determinati periodi, ha registrato flessioni nel risultato che illustrano la sua soggezione all'ambiente finanziario concorrenziale.

In altri paesi europei esistono prodotti defiscalizzati analoghi. Inoltre l'ambito dell'esclusiva della raccolta del Libretto blu sarebbe limitato al territorio francese: infatti il Libretto blu non è un "prodotto esportabile", in quanto per poter beneficiare degli sgravi fiscali è richiesta la residenza.

Sulla base di questi diversi elementi, le autorità contestano la presenza di un aiuto di Stato o di qualsiasi altra forma di distorsione della concorrenza derivante dal regime di diritti esclusivi di raccolta di questo prodotto di cui dispone il Crédit Mutuel.

Il Crédit Mutuel ha inoltre evidenziato alla Commissione il carattere del tutto specifico del regime fiscale applicabile al Libretto blu. Anziché sottoporre il singolo risparmiatore all'imposta generale (prelievo alla fonte o imposta sul reddito e contributi sociali) sui proventi del libretto (il 3,5 % d'interesse attuale), il Crédit Mutuel è stato incaricato dallo Stato di riscuotere l'imposta applicabile a questi libretti in vece dei risparmiatori. L'imposta è calcolata in aggiunta al tasso del Libretto blu (3,5 %), che è pertanto un tasso al netto dell'imposta. Lo Stato calcola il tasso lordo prima dell'imposta e il Crédit Mutuel gli riversa la differenza tra detto tasso lordo e il tasso netto. Esiste tuttavia un elemento di sgravio fiscale: la differenza tra il tasso lordo e quello netto, calcolata sulla base del prelievo alla fonte (attualmente il 15 %) e dei contributi sociali, è pari soltanto ad un terzo di quello che di regola dovrebbe essere, giacché il Libretto blu è defiscalizzato per i due terzi (il tasso lordo nel 1997 è stato così soltanto del 3,75 %, mentre sarebbe stato del 4,36 % se il Libretto blu fosse stato tassabile al 100 %).

Nella loro lettera del 21 febbraio 1997, le autorità francesi sottolineano le difficoltà di calcolare l'incidenza di questo regime fiscale sul gettito, incidenza che a loro avviso sarebbe inferiore a quella calcolata dal Service de la Législation Fiscale per il 1997 (ossia 720 milioni di FRF) [...].

IV

VALUTAZIONE DEL CARATTERE DI AIUTO DI STATO DELLE MISURE IN FAVORE DEL
CRÉDIT MUTUEL

Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

In appresso verrà esaminato il carattere di aiuto di Stato delle misure in questione che conferiscono diritti esclusivi al Crédit Mutuel sul Libretto blu, analizzando: i) le distorsioni degli scambi che possono derivarne; ii) il vantaggio concorrenziale eventualmente conferito al Crédit Mutuel; iii) le risorse di Stato mobilizzate. Nella presente sezione si conclude che dette misure possono contenere elementi di aiuto di Stato, la cui compatibilità con il mercato comune dà pertanto luogo ad un primo esame nella sezione V.

i) Distorsione degli scambi fra Stati membri

La liberalizzazione dei servizi finanziari e l'integrazione dei mercati finanziari producono l'effetto di rendere gli scambi intracomunitari di capitali sempre più sensibili alle distorsioni della concorrenza. Tale tendenza si accentua ulteriormente nel contesto dell'unione economica e monetaria. Con la creazione della moneta unica gli scambi in seno all'Unione europea potranno svilupparsi senza rischi né costi di cambio. Benché, in linea di massima, gli istituti di credito possano esercitare senza frontiere la loro attività, principalmente basata sulla raccolta di depositi, l'emissione di prestiti sul mercato e la concessione di mutui, la loro espansione all'estero incontra una serie di ostacoli, legati spesso alla protezione delle banche nazionali dagli effetti della concorrenza, situazione che rende meno vantaggioso l'accesso al mercato per i concorrenti esteri.

Le misure in questione conferiscono al Crédit Mutuel un vantaggio presso una clientela di risparmiatori che, in assenza della concessione al CM di un monopolio sul Libretto blu, potrebbero effettuare i loro depositi presso altri istituti di credito, ivi compresi gli istituti di credito appartenenti al resto della Comunità insediati in Francia. Pertanto queste misure rendono il mercato francese del risparmio domestico più impermeabile alla penetrazione estera da parte delle banche del resto della Comunità. Inoltre l'istituto di credito così avvantaggiato può destinare alla sua espansione sul mercato degli altri Stati membri una parte delle risorse in tal modo ottenute.

Di conseguenza si deve ritenere che, qualora comprendano elementi di aiuto, gli interventi in questione possono rientrare nel disposto dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato giacché falsano la concorrenza in misura atta ad incidere sugli scambi intracomunitari.

*ii) Vantaggio concorrenziale conferito al Crédit Mutuel**Condizioni della concessione e motivazione del meccanismo istituito in favore del Crédit Mutuel*

In primo luogo occorre constatare che l'esclusiva dei diritti di raccolta del Crédit Mutuel sul Libretto blu, secondo le informazioni fornite alla Commissione dalle autorità francesi, non è stata concessa ponendo il Crédit Mutuel in condizioni di concorrenza con gli altri istituti di credito tramite gara d'asta o altra procedura atta a garantire la concorrenza. La scelta è stata effettuata dalle autorità francesi in considerazione dell'insediamento territoriale del Crédit Mutuel e della sua idoneità a proporre finanziamenti agli enti locali. Tuttavia non è stato ufficialmente stabilito che gli altri istituti di credito non fossero in grado di distribuire questo prodotto di risparmio defiscalizzato. La scelta del Crédit Mutuel risulta pertanto chiaramente da una decisione discrezionale delle autorità.

Gli enti territoriali in Francia hanno a lungo beneficiato di condizioni di prestito a tassi agevolati, comportanti un bonifico a carico del bilancio dello Stato. Questa politica di prestiti agevolati è stata progressivamente abbandonata. Lo Stato desiderava tuttavia facilitare il finanziamento degli enti locali. Gli istituti di credito mutualistico, tramite la loro rete di agenzie locali, sono stati considerati particolarmente atti a costituire un partner privilegiato degli enti locali. Donde la creazione nel 1975 del Libretto blu, conce-

dedo al Crédit Mutuel con tale strumento una risorsa di risparmio defiscalizzata (per i due terzi) a buon mercato in contropartita di impegni finanziari del Crédit Mutuel sulla destinazione dei fondi depositati su tale libretto, in favore soprattutto degli enti territoriali. Questa missione del Crédit Mutuel è stata confermata nel 1983 mediante la pubblicazione da parte dello Stato nel Journal Officiel (*) di un decreto di "Definizione degli impieghi d'interesse generale del Crédit Mutuel".

Tuttavia questi impieghi d'interesse generale erano definiti in maniera molto ampia e comprendevano: prestiti allo Stato e agli enti territoriali; titoli del Crédit National, del Crédit Foncier e della Caisse d'Équipement des Collectivités Territoriales; prestiti del Crédit Mutuel al risparmio edilizio; prestiti a lungo termine all'industria. Gli investimenti d'interesse generale dovevano corrispondere almeno al 50 % dei fondi depositati su libretti speciali (principalmente il Libretto blu), fino a un massimo del 65 % del loro ammontare.

In realtà pare che gli obiettivi dello Stato fossero duplici e che, oltre alle missioni d'interesse generale assegnate al Crédit Mutuel, le autorità francesi volessero al contempo favorire lo sviluppo di questo istituto di credito. Questa volontà dello Stato era manifesta giacché, come è stato sottolineato dai ricorrenti, fino al 1992 le leggi finanziarie (**) riportavano le cifre corrispondenti agli esoneri di redditi da cespiti mobiliari sul Libretto blu alla voce "Favorire lo sviluppo del Crédit Mutuel".

La deregolamentazione del finanziamento degli enti territoriali, realizzata nel corso degli anni '80, ha tuttavia rimesso in discussione la ragione d'essere del regime delle contropartite imposte al Crédit Mutuel sul Libretto blu e il loro carattere d'interesse generale. Le autorità francesi, che erano chiaramente consapevoli del vantaggio (vedasi in appresso) conferito al Crédit Mutuel e dell'inadeguatezza di questo regime d'impiego dei fondi, nel 1991 hanno negoziato con il Crédit Mutuel nuove contropartite più restrittive, che entrano progressivamente in vigore fino al 2001, data alla quale il regime di fondi raccolti sul Libretto blu sarà stato allineato, in linea di massima, a quello del libretto A. Questo nuovo regime di contropartite riorienta completamente la destinazione dei fondi depositati sul Libretto blu a favore del finanziamento dell'edilizia sociale. La fase attuale è pertanto transitoria, giacché il Crédit Mutuel continua a beneficiare dei vantaggi derivanti del regime precedente delle contropartite, che tuttavia si riducono di anno in anno.

Fintanto che detti fondi non saranno interamente destinati agli impieghi sociali, lo sgravio fiscale parziale del Libretto blu permette al Crédit Mutuel di attirare risparmiatori che, in assenza del vantaggio fiscale di cui beneficiano sul Libretto blu avrebbero scelto investimenti finanziari più remunerativi, per cui lo Stato riduce il costo dei capitali raccolti dal Crédit Mutuel. Poiché l'attività di un istituto di credito consiste nel raccogliere al costo più basso possibile le risorse del suo passivo e trasformarle con il margine d'intermediazione più elevato possibile in impieghi sul suo attivo, la concessione al Crédit Mutuel di un monopolio su dette risorse defiscalizzate costituisce un vantaggio notevole rispetto alle condizioni in cui si rifinanziano i suoi concorrenti.

Valutazione del vantaggio economico in favore del Crédit Mutuel

Per valutare se la concessione di diritti esclusivi di raccolta sul Libretto blu costituisca un aiuto, occorre esaminare se il Crédit Mutuel ne trae un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni di mercato (*). A tal fine la Commissione considera essenziale prendere in considerazione l'economia complessiva di questo regime di raccolta e di reinvestimento di risparmio regolamentato.

(*) JORF del 9 novembre 1983.

(**) Nell'allegato, pubblicato annualmente, intitolato "Mezzi e strumenti", sulla cui base è stata redatta la tabella A.

(*) Cfr. sentenza SFEI della Corte di giustizia dell'11.7.1996, cause C-39-94, Racc. I-3547, punti 58 e 59 della motivazione.

Incidenza fiscale del regime di risparmio

Uno degli elementi da esaminare concerne l'aiuto fiscale ai risparmiatori. Benché il Crédit Mutuel non sia il destinatario dello sgravio fiscale, si potrebbe accettare la qualificazione di aiuto di Stato qualora l'economia complessiva di questo circuito di raccolta e di riciclaggio del risparmio avesse per effetto di trasferire al Crédit Mutuel l'aiuto ai risparmiatori derivante dalla fiscalizzazione del Libretto blu. Occorre pertanto a tale titolo valutare se il meccanismo in causa, data la sua finalità e considerata la sua economia complessiva, non tenda a far beneficiare il CM di un vantaggio legato al mancato afflusso di risorse fiscali dello Stato sulla remunerazione del Libretto blu. Ciò sarebbe possibile soltanto considerando che il vantaggio fiscale è parzialmente o interamente neutro per il risparmiatore, essendo controbilanciato dalla modesta remunerazione dell'investimento.

Il regime fiscale applicato al Libretto blu illustrato dal Crédit Mutuel (precedente sezione III) produce i seguenti effetti:

- 1) lo Stato rinuncia a due terzi della risorsa che potrebbe pretendere se l'imposta sul Libretto blu fosse applicata integralmente a tutti i risparmiatori;
- 2) tuttavia, con tale sistema lo Stato riscuote tramite il Crédit Mutuel un'imposta su una popolazione di titolari del libretto di cui una parte non è imponibile oppure lo sarebbe ad un'aliquota inferiore (mentre i risparmiatori con redditi elevati potrebbero, dal canto loro, beneficiare comunque del prelievo alla fonte del 15 %). Questo sistema molto particolare, applicato sotto forma di una defiscalizzazione di due terzi, in realtà è un meccanismo che amplia considerevolmente la base dell'imposta di norma applicata sui redditi da risparmio.

Pertanto, tramite un meccanismo ad hoc, al prodotto di risparmio in questione è applicato un regime fiscale che deroga al regime generale e che si traduce in una riduzione di due terzi del prelievo alla fonte e dei contributi sociali per coloro che di norma sono assoggettati ad imposta (costo calcolato nella tabella A), mentre comporta un'imposizione identica per coloro che di norma sfuggono all'imposta oppure che vi sono assoggettati ad un'aliquota più bassa. Ciò premesso, è difficile quantificare il bilancio finanziario per lo Stato e non è detto che vi sia un costo netto per lo Stato. Questo calcolo è complesso, in quanto si basa su diverse ipotesi statistiche concernenti le fasce fiscali applicabili alla clientela del Crédit Mutuel nonché sulla scelta tra un ragionamento a costo medio oppure a costo marginale. Secondo i calcoli del Crédit Mutuel, il bilancio netto sarebbe positivo per certi anni e negativo per altri. Lo Stato pare tuttavia ammettere l'esistenza di un'incidenza fiscale [...].

Tabella A

Libretto blu: costo per lo Stato della defiscalizzazione (per i due terzi)										
(in milioni di FRF)										
1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
790	780	690	570	600	380	475	470	450	385	410

Fonte: Progetti di legge finanziaria 1985-1996; documenti: "Voies et moyens"

Mobilizzazione delle risorse della CDC

Si può indicare, a titolo di riferimento, che nel 1992 i fondi raccolti dal Crédit Mutuel sul Libretto blu erano centralizzati presso la Caisse de Dépôts et Consignations soltanto a concorrenza del 10 %, cioè per un importo di 8,2 miliardi di FRF su un totale di 83,3 miliardi di FRF. Tale percentuale da allora è aumentata in base all'accordo concluso nel 1991 tra le autorità e il Crédit Mutuel sulla progressiva ricentralizzazione, fino all'anno 2001, presso la CDC dei fondi del Libretto blu che il CM non destina direttamente al finanziamento dell'edilizia sociale. La CDC versa una commissione di intermediazione

dell'1,30 % al CM su questi impieghi di fondi (che si aggiunge alla remunerazione del Libretto blu versata ai risparmiatori, ossia un tasso di interesse del 4,8 %). I fondi sono in seguito utilizzati dalla CDC per il finanziamento dell'edilizia sociale tramite organismi di HLM (prestiti locativi sovvenzionati — PLA) al medesimo tasso (4,8 %), ossia ad un tasso inferiore a quello dei prestiti ipotecari delle banche commerciali. Rispetto a questi fondi centralizzati, i beneficiari di detti prestiti possono essere considerati, in ultima analisi, come i destinatari del meccanismo di raccolta del risparmio sul Libretto blu alle condizioni di tasso d'interesse e di defiscalizzazione fissate dallo Stato. La riscossione da parte del Crédit Mutuel di una commissione di intermediazione su detti fondi, considerate le spese di gestione sostenute per la raccolta dei depositi sul Libretto blu, non pare ingiustificata. Tuttavia la sua percentuale (1,3 %) differisce da quella accordata alle Caisses d'Épargne sulla raccolta del libretto A (1,2 %) senza che siano note le ragioni di tale differenza. Non è peraltro nemmeno accertato che, se procedesse mediante gara d'asta presso i vari istituti di credito, lo Stato non potrebbe raccogliere risorse di risparmio di importo equivalente su un prodotto di risparmio identico (avente tra l'altro la stessa destinazione) e per una commissione di intermediazione più concorrenziale. Pertanto, se si dovesse accettare la qualifica di aiuto a titolo dell'utilizzazione delle risorse della CDC, il contenuto di aiuto non verterebbe sull'integralità della commissione di intermediazione riscossa dal Crédit Mutuel, ma soltanto su una frazione di detta commissione. Per la parte dei fondi del Libretto blu centralizzata presso la CDC sembrerebbe quindi esistere una presunzione di aiuto in favore del Crédit Mutuel.

Vantaggio economico derivante per il Crédit Mutuel dal libero reinvestimento di una parte dei fondi del Libretto blu

La situazione è sensibilmente diversa per la parte non centralizzata dei fondi depositati sul Libretto blu, vale a dire per la stragrande maggioranza di detti fondi fino alle modifiche intervenute a partire dal 1991 e ancora per una parte significativa posteriormente al 1991 e fino all'anno 2000 incluso.

Secondo le cifre fornite dai ricorrenti (*) per l'anno di riferimento 1992, la parte non centralizzata dei fondi depositati sul Libretto blu sarebbe stata reinvestita a tassi compresi, in media, tra il 7,73 % e il 10,7 % per gli impieghi obbligatori e l'11,46 % per gli impieghi non obbligatori, il che offre un margine alquanto elevato rispetto al costo della remunerazione del Libretto blu (4,5 % nel 1992). Per gli impieghi obbligatori, tenuto conto del costo modesto della risorsa per il CM, siffatte remunerazioni sono da considerarsi normali soltanto se sono strettamente proporzionate ai rischi incontrati dal creditore, il che resta da accertare. Inoltre il fatto che la parte non destinata ad impieghi obbligatori sia remunerata a tassi di mercato che consentono un margine di intermediazione elevato per il CM è atto a conferire a quest'ultimo un vantaggio che non avrebbe ottenuto sul mercato. Ne deriva potenzialmente una forma di trasferimento al Crédit Mutuel del vantaggio fiscale concesso ai suoi risparmiatori e che non è trasmesso ai destinatari normali di tale meccanismo, ossia ai beneficiari degli impieghi di interesse generale. Lo Stato rinuncia pertanto a risorse che avrebbe potuto mobilitare nell'ambito di un meccanismo pienamente destinato al finanziamento dell'edilizia sociale. Inoltre il Crédit Mutuel realizza su tali fondi un volume di affari stabile che apporta una sicurezza supplementare ai suoi istituti.

Come indicato sopra, le autorità francesi erano consapevoli di queste carenze per quanto concerne la destinazione dei fondi del Libretto blu e, nel 1991, hanno sottoposto il meccanismo degli impieghi obbligatori a una revisione completa in modo da destinare all'edilizia sociale una percentuale crescente dei fondi depositati sul Libretto blu. Questa nuova destinazione è stata scaglionata su un periodo di 10 anni, dal 1991 all'anno 2001, in modo da permettere al Crédit Mutuel una ristrutturazione delle voci dell'attivo pari al 40 % del suo bilancio (proporzione 1991). Secondo il nuovo meccanismo (una volta che sarà pienamente in vigore), la parte dei nuovi depositi del Libretto blu destinata ai prestiti del Crédit Mutuel in favore dell'edilizia sociale sarà fissata liberamente, ogni anno, dal Crédit Mutuel stesso. Quest'ultimo sarà tenuto a destinare la totalità del saldo non utilizzato alla Caisse de Dépôts (che la destinerà essa stessa all'edilizia sociale). Queste due destinazioni (prestiti propri e CDC) avranno luogo alle stesse condizioni di tassi regolamentati dallo Stato per i prestiti locativi assistiti (PLA) e per i prestiti destinati al miglioramento delle abitazioni ad uso locativo e ad occupazione sociale. In cambio, a decorrere dal 1991, è stato soppresso l'obbligo di autorizzazione per l'apertura di sportelli fino ad allora imposto al Crédit Mutuel.

(*) In base ai dati della Commission bancaire.

Valutazione globale

Pertanto, nonostante la missione conferita al Crédit Mutuel di finanziamento di impieghi descritti dalle autorità francesi come d'interesse generale, sia la finalità del meccanismo di raccolta e di reinvestimento del risparmio defiscalizzato sul Libretto blu quanto il suo finanziamento effettivo sembrano avere l'effetto di favorire il Crédit Mutuel senza che le contropartite esistenti (gli impieghi detti d'interesse economico generale) compensino il vantaggio derivante per il Crédit Mutuel da detto meccanismo.

Il vantaggio finanziario che il Crédit Mutuel trae dall'esclusiva del Libretto blu può quindi essere suddiviso nei tre elementi seguenti:

- i) il vantaggio fiscale concesso ai risparmiatori. Tale vantaggio, su un prodotto defiscalizzato quale il libretto A o il Libretto blu, è generalmente compensato dalla modesta remunerazione dell'investimento. Di solito questa modesta remunerazione permette ai mutuatari del circuito di reinvestimento del risparmio di beneficiare di condizioni vantaggiose in termini di tassi d'interesse, per cui, nel caso del libretto A ad esempio, questo vantaggio viene loro trasferito (i beneficiari sono i mutuatari dell'edilizia sociale). Tenuto conto del cattivo funzionamento, nel caso del Crédit Mutuel, della catena di trasmissione di questo vantaggio, è necessario esaminare in quale misura il Crédit Mutuel si approprierebbe di una parte del vantaggio stesso. Tuttavia il calcolo dell'ammontare di tale vantaggio è difficile in questa fase, data la specificità del regime fiscale in questione;
- ii) se del caso, una frazione da determinarsi della commissione di intermediazione tramite la quale la CDC remunera il Crédit Mutuel (per la parte centralizzata del reinvestimento della raccolta del libretto), per la parte eventualmente eccedente i costi di raccolta e di gestione del Libretto blu o i costi in base ai quali lo Stato potrebbe far distribuire questo prodotto di risparmio tramite un'asta pubblica;
- iii) la totalità o una parte del margine netto di intermediazione (detratte le spese relative alla gestione del Libretto blu) realizzato dal Crédit Mutuel sui fondi non centralizzati del Libretto blu, per l'ammontare eccedente il vantaggio fiscale esaminato al precedente punto i). Benché la Commissione non sia al corrente di obblighi del Crédit Mutuel di mantenere una contabilità analitica relativa a detto regime di risparmio, questo margine di norma dovrebbe essere determinato sulla base di dati precisi di contabilità analitica che permettano di determinare le spese di gestione relative al Libretto blu e tenendo conto degli interessi debitori fatturati dal Crédit Mutuel sul reinvestimento dei fondi. Nel calcolo di questo elemento dell'aiuto, occorrerà eventualmente esaminare in che misura sia necessario stabilire una differenza, per quanto riguarda gli impieghi non centralizzati del Libretto blu, tra, da un lato, il margine realizzato sugli impieghi di fondi con destinazione specifica (per impieghi d'interesse generale, ossia, ad esempio, i prestiti direttamente concessi dal Crédit Mutuel all'edilizia sociale) e, dall'altro, quello sugli impieghi di fondi senza destinazione specifica reinvestiti liberamente dal Crédit Mutuel. Sembra che, per lo meno finché il regime di contropartite negoziato dallo Stato con il Crédit Mutuel nel 1991 non sarà pienamente in vigore, questa terza componente del vantaggio finanziario che il Crédit Mutuel trae dal Libretto blu sia probabilmente la più ingente, trattandosi di un importo ammontante a varie centinaia di milioni di franchi all'anno. Di conseguenza, i vantaggi finanziari di questo meccanismo per il Crédit Mutuel, che derivano dall'appropriazione di un margine finanziario che non avrebbe potuto ottenere in condizioni di mercato, potrebbero essere notevolmente superiori al suo costo diretto per lo Stato (il margine d'intermediazione dell'1,3% concesso al Crédit Mutuel sugli impieghi centralizzati).

Questi vantaggi, nel loro complesso, sono atti a permettere un sovvenzionamento incrociato delle altre attività del Crédit Mutuel per il tramite del Libretto blu.

iii) Presenza di risorse di Stato e carattere di aiuto dei vantaggi in questione

Questo complesso meccanismo mobilita risorse di Stato a vari titoli:

- la componente relativa alla defiscalizzazione del libretto. A questo riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza della Corte, la concessione da parte dello Stato di vantaggi fiscali costituisce una risorsa di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE ⁽¹⁰⁾;

⁽¹⁰⁾ Causa C-387/92, Banco exterior de España, C.G.C.E., Racc. 1994, pag. I-902, punto 14 della motivazione.

- le risorse della CDC, che è un'istituzione pubblica, configurano risorse di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato ⁽¹⁾;
- anche la terza componente del vantaggio individuata (margine netto d'intermediazione realizzato dal Crédit Mutuel sui fondi non centralizzati del Libretto blu, dedotte le relative spese di gestione) mobilita risorse di Stato. Infatti il vantaggio che il Crédit Mutuel trae dal reinvestimento non obbligatorio di una parte dei fondi raccolti ha un valore che lo Stato avrebbe potuto farsi retribuire nel quadro di un'asta pubblica a condizioni di mercato e che è un mancato guadagno di risorse per lo Stato. Nella misura in cui il concetto di aiuto comprende non solo le prestazioni positive quali le sovvenzioni, ma anche gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell'impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni nel senso stretto del termine, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti ⁽²⁾, il mancato guadagno di risorse dello Stato constatato nella fattispecie è assimilabile ad una sovvenzione.

Pertanto, in base alle considerazioni suesposte, la concessione al Crédit Mutuel di diritti esclusivi sulla raccolta del Libretto blu:

- falsa la concorrenza in misura atta ad incidere sugli scambi intracomunitari;
- conferisce al Crédit Mutuel un vantaggio che non avrebbe ottenuto in condizioni di mercato;
- mobilita risorse di Stato.

Di conseguenza, si deve concludere che le misure in questione possono contenere notevoli elementi di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE. Lo Stato, che non è azionista del Crédit Mutuel, non percepisce alcuna remunerazione finanziaria sul vantaggio concesso al Crédit Mutuel. Gli elementi di aiuti contenuti in dette misure sono pertanto assimilabili a sovvenzioni a fondo perduto.

V

PRIMO ESAME DELLA COMPATIBILITÀ DELLE MISURE IN QUESTIONE CON IL TRATTATO

Valutata la sussistenza di elementi di aiuto di Stato nelle misure in questione in favore del Crédit Mutuel, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve ora esaminare se dette misure possono essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato.

Va notato in primo luogo che questo meccanismo, che comporta aiuti ed è stato introdotto nel 1975, non è stato notificato alla Commissione ed è pertanto illegale.

Benché il regime in questione di raccolta e di destinazione di un risparmio parzialmente defiscalizzato comprenda un meccanismo di sostegno a carattere sociale concesso ai beneficiari degli impieghi d'interesse generale del Libretto blu, le misure in questione non consistono, nella fattispecie, in un aiuto sociale concesso a favore di singoli consumatori, né in un aiuto inteso a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo; non si tratta neppure di un aiuto destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia, in quanto gli aiuti in questione sono intesi a favorire un unico beneficiario, il Crédit Mutuel, e non a porre rimedio alle difficoltà di tutti gli istituti di credito.

Poiché non si tratta nemmeno di un aiuto destinato a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, né di un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune regioni francesi, non possono essere prese in considerazione nemmeno le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e lettera b), aspetto regionale.

⁽¹⁾ Cfr. sentenza Air France del TPG, 12 dicembre 1996 (non ancora pubblicata), punti 55-69 della motivazione.

⁽²⁾ Causa C-387/92, Banco exterior de España, C.G.C.E., Racc. 1994, pag. I-902, punto 13 della motivazione.

Non potrà neppure essere presa in considerazione la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) (prima parte della prima frase), giacché il Crédit Mutuel è un ente creditizio che non forma oggetto di alcun piano di ristrutturazione o di salvataggio.

In base alle informazioni attualmente in suo possesso, la Commissione non dispone dunque di alcun elemento che le permetta di concludere circa la compatibilità dell'aiuto, che sembra rivestire il carattere di un aiuto al funzionamento. Di conseguenza è necessario avviare la procedura prevista dall'articolo 92, paragrafo 2, del trattato.

VI

APPLICABILITÀ DELLA DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 90, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

Ai sensi dell'articolo 90 del trattato, l'articolo 92 si applica a tutte le imprese, private e pubbliche, fatta salva la riserva di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Benché il meccanismo di raccolta e di riciclaggio del risparmio a beneficio del finanziamento dell'edilizia sociale possa rispondere a un interesse economico generale, la Commissione non può, in questa fase, concludere circa l'applicabilità della deroga di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del trattato al caso del Libretto blu del Crédit Mutuel. Infatti una parte notevole, anche se decrescente, delle risorse raccolte sul Libretto blu non è destinata a questa missione d'interesse generale. Orbene, è precisamente da questa parte non destinata che il Crédit Mutuel trae il vantaggio più chiaro conferitogli dal regime in questione (vedasi la sezione IV). A questo punto non sembra che la deroga di cui all'articolo 90, paragrafo 2, possa essere applicata alla parte dei fondi del Libretto blu del Crédit Mutuel non destinata ad impieghi specifici. Inoltre la generalizzazione constatata delle attività del Crédit Mutuel nel senso dello svolgimento di tutte le normali attività bancarie smentirebbe una sua specificità in questa nicchia della raccolta del risparmio. L'applicazione delle regole del trattato non sembra necessariamente ostare all'adempimento della missione di raccolta di risparmio defiscalizzato, nemmeno per quanto riguarda la parte dei fondi del libretto con destinazione prestabilita⁽¹³⁾. Pertanto, per la parte dei fondi del Libretto blu a destinazione obbligata, la Commissione non dispone in questa fase di elementi che le permettano di concludere se sono soddisfatte le condizioni suscettibili di permettere al Crédit Mutuel di beneficiare della deroga di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

A prescindere, in questa fase, dall'applicabilità della deroga di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del trattato CE, è necessario esaminare la compatibilità delle misure in questione con l'articolo 92, giacché esse possono contenere elementi di aiuto.

VII

CONCLUSIONI

Benché il Crédit Mutuel si sia visto attribuire, mediante atto ufficiale dello Stato, una missione definita d'interesse economico generale, la Commissione in questa fase non può, sulla base delle informazioni in suo possesso, pronunciarsi a priori sull'applicabilità dell'esenzione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del trattato CE. Dato che le misure in questione in favore del Crédit Mutuel possono contenere elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE, ha quindi deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

Informazioni supplementari dovranno essere fornite alla Commissione per permetterle di effettuare l'esame di cui agli articoli 92 e 93 del trattato. In particolare, si tratta per il momento dei seguenti documenti e chiarimenti:

- a) una nota delle autorità recante la giustificazione del regime in vigore;
- b) l'incidenza fiscale di questo meccanismo a partire dalla sua istituzione;

⁽¹³⁾ Vedasi in particolare la sentenza della Corte del 10 dicembre 1991, Mercati convenzionali porto di Genova, C-179/70, Racc. pag. I-5889, punto 26 della motivazione, la quale fa presente che non basta, per far valere l'esenzione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del trattato, che l'impresa sia stata incaricata della gestione di servizi d'interesse economico generale, ma occorre anche che l'applicazione delle regole di trattato osti all'adempimento della missione specifica ad essa affidata.

- c) i conti sociali del Crédit Mutuel dal 1991 al 1996;
- d) i dati relativi al tasso applicato nel periodo 1975-1996 e i dati disponibili di contabilità del Crédit Mutuel che permettano di stabilire i margini da esso realizzato sui fondi del Libretto blu e, in particolare, sugli impieghi d'interesse generale su prestiti del Crédit Mutuel, nonché sugli impieghi senza destinazione prestabilita;
- e) la parte imputabile al Libretto blu del bilancio e del conto economico del Crédit Mutuel dal 1991 al 1996;
- f) una nota delle autorità sull'accordo concluso nel 1991 circa la nuova destinazione degli impegni del Libretto blu e la relativa attuazione;
- g) una nota delle autorità che giustifichi, sulla base di un'analisi dei costi di raccolta e di gestione del Libretto blu, il livello del margine dell'1,3 % riscosso dal Crédit Mutuel sugli impieghi del Libretto blu centralizzati presso la Caisse des Dépôts, in particolare in rapporto al margine dell'1,2 % concesso alle Caisses d'Epargne sul libretto A;
- h) una stima del vantaggio, quale definito dalla Commissione nella sezione IV, di cui ha usufruito il Crédit Mutuel a decorrere dalla creazione del Libretto blu nel 1975, in vista di un'eventuale domanda di recupero dell'aiuto;
- i) le eventuali forme di garanzia pubblica esistenti sugli impieghi del Libretto blu;
- j) qualsiasi altra informazione utile ai fini della valutazione delle misure in questione.

La Commissione si riserva la possibilità di chiedere ulteriori precisazioni una volta analizzate le informazioni di cui sopra.»

Con la presente la Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a prensenarle le loro osservazioni sulle misure in questione nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, facendole pervenire al seguente indirizzo:

Commissione europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno comunicate al governo francese.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(98/C 146/06)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 346 del 17 dicembre 1997, pagina 23)

6 maggio 1998

Regolamento (CE) n./decisione del	Partita	Azione n.	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	aggiudicatario	Prezzo aggiudicato (ECU/t)
819/98	A	132/97	UNRWA/Israele	LENP	203	DEB	Hoogwegt International BV — Arnhem (NL)	2 062,10
	B	133/97	UNRWA/Libano	LENP	111	DEST	Hoogwegt International BV — Arnhem (NL)	2 106,15
	C	134/97	UNRWA/Siria	LENP	58	DEB	Hoogwegt International BV — Arnhem (NL)	2 072,55
	D	135/97	UNRWA/Giordania	LENP	102	DEST	Hoogwegt International BV — Arnhem (NL)	2 166,30
	E	136/97	UNRWA/Israele	LENP	73	DEB	Hoogwegt International BV — Arnhem (NL)	2 062,10
829/98	A	137/97	UNRWA/Israele	HCOLZ	298	DEB	Mutual Aid Adm. Services NV — Antwerpen (B)	820,46
	B	138/97	UNRWA/Libano	HCOLZ	125	DEST	Mutual Aid Adm. Services NV — Antwerpen (B)	859,63
	C	139/97	UNRWA/Siria	HCOLZ	90	DEB	Mutual Aid Adm. Services NV — Antwerpen (B)	832,58
	D	140/97	UNRWA/Giordania	HCOLZ	161	DEST	AOH Algemene Oliehandel BV — Utrecht (NL)	859,66
	E	141/97	UNRWA/Israele	HCOLZ	95	DEB	Mutual Aid Adm. Services NV — Antwerpen (B)	827,67

BLT: Frumento tenero
 FBLT: Farina di frumento tenero
 CBL: Riso lavorato a grani lunghi
 CBM: Riso lavorato a grani medi
 CBR: Riso lavorato a grani tondi
 BRI: Rotture di riso
 FHAF: Fioocchi d'avena
 FROF: Formaggio fuso
 WSB: Miscela frumento-soja
 SUB: Zucchero
 ORG: Orzo
 SOR: Sorgo
 DUR: Frumento duro
 GDUR: Semolino di frumento duro
 MAI: Granturco
 FMAI: Farina di granturco
 B: Burro

GMAI: Semola di granturco
 SMAI: Semola di granturco
 LENP: Latte intero in polvere
 LDEP: Latte parzialmente scremato in polvere
 LEP: Latte scremato in polvere
 LEPv: Latte scremato in polvere vitaminizzato
 CT: Concentrato di pomodoro
 CM: Conserve di sgombri
 BISC: Biscotti ad alto valore proteico
 BO: Butteroil
 HOLI: Olio d'oliva
 HCOLZ: Olio di colza raffinato
 HPALM: Olio di palma semiraffinato
 HSOJA: Olio di soia raffinato
 HTOUR: Olio di girasole raffinato
 BPJ: Carni bovine in proprio succo
 CB: Corned beef

COR: Uva secca di Corinto
 BABYF: Babyfood
 LHE: Latte ad alto valore energetico
 Lsub1: Latte di sostituzione per lattanti (fino a 6 mesi d'età)
 Lsub2: Latte di sostituzione per lattanti (dopo i 6 mesi d'età)
 PAL: Paste alimentari
 PISUM: Piselli spezzati
 FEQ: Favette (*Vicia Faba Equina*)
 FABA: Fave (*Vicia Faba Major*)
 SAR: Sardine
 DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina
 DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship
 EMB: Reso porto d'imbarco
 DEST: Franco destino
 EXW: Franco fabbrica

Bando di concorso generale

(98/C 146/07)

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione delle Comunità europee, la Corte dei conti delle Comunità europee, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle Regioni indicano il concorso generale EUR/B 136 (B 5/B 4) per assistenti aggiunti nei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni (¹).

(¹) GU C 146 A del 12.5.1998.